

CAMERA DEI DEPUTATI

N.31

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il triennio 2013-2015 (31)

*(articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10), della legge 31
luglio 1997, n. 249)*

Trasmesso alla Presidenza il 19 settembre 2013

Contratto di servizio 2013-2015

Preambolo

La Rai, Concessionaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonico" (di seguito "Testo Unico"), offre nella sua globalità una programmazione di servizio pubblico radiotelevisivo. In tale ottica deve:

a) rendere disponibile ad ogni cittadino – nella molteplicità delle forme divulgative – su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, ciò al fine di consentire a ciascun cittadino di potersi autonomamente formare opinioni ed idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese; così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;

b) avere cura di raggiungere le varie componenti della società, prestando attenzione alle differenti esigenze di tipo generazionale, culturale, religioso, di genere e delle minoranze, nell'ottica di favorire una società maggiormente inclusiva e tollerante verso le diversità e deve attivare per il bene comune programmi ed iniziative direttamente collegati alla democrazia, in un percorso aperto e trasparente;

c) veicolare corretti principi rivolti a formare una cultura di legalità, di rispetto della persona, di convivenza civile e di forte contrasto ad ogni forma di violenza;

In tale ambito la Rai deve essere motore di innovazione e creatività tecnologica e di prodotto, operando con standard di affidabilità e di elevata professionalità, nonché di trasparenza nella gestione e nelle modalità di funzionamento, attenendosi a principi di buona governance.

CONSIDERATO che la missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione Europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993, la Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione n. 2009/C/257/01 del 27 ottobre 2009. Tale missione è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2013-2015 dall'insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, dal Testo Unico e dal presente Contratto di Servizio, in coerenza con le Linee guida, emanate d'intesa con il Ministero, dall'Autorità con delibera n. 587/12/CONS;

CONSIDERATA la Dichiarazione e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa sui Media di Servizio pubblico - CM/Rec (2012)1-, approvata il 16 febbraio 2012;

CONSIDERATO che il Testo Unico indica nell'art. 45 quali obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla

valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38;

p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 3 del d.lgs. 44/10;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;

CONSIDERATO che con delibera n.587/12/CONS del 29 novembre 2012 l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (di seguito denominata "Agcom") ha fissato di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato "Ministero") le "Linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali", che qui si intendono interamente riportate;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 45 Testo Unico e corrispondentemente alle linee guida dell'Agcom, il Ministero stipula con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo un contratto nazionale di servizio con durata triennale;

VISTO l'articolo 49 del Testo Unico che affida alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

VISTI gli esiti della consultazione effettuata dal Ministero sul testo del Contratto di servizio 2010/2012;

CONSIDERATO che la scadenza del Contratto di servizio, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 aprile 2011, è fissata al 31 dicembre 2012;

RITENUTA, pertanto, la necessità di stipulare un Contratto nazionale di servizio (di seguito denominato "Contratto") tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato "Ministero"), in persona del Direttore Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, (di seguito denominata "Rai" o alternativamente "concessionaria"),

Articolo 1 **Premessa**

I. Il preambolo è parte integrante del Contratto.

Articolo 2 **Obblighi del Servizio Pubblico Radiotelevisivo**

I. La RAI, nel perseguimento della propria missione di interesse generale e fatte salve le eventuali pattuizioni più specifiche contenute nei successivi articoli, si obbliga:

a) per le reti terrestri di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale: a garantire la diffusione con elevati *standard* di qualità audio e video di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio, mediante l'esercizio efficiente delle reti di diffusione digitale terrestre sulle frequenze oggetto di diritti d'uso assegnati alla concessionaria medesima dal Ministero, nel rispetto degli atti di pianificazione e di ogni altro pertinente atto o provvedimento dell'Autorità, assicurando, in particolare, una rete anche ad articolazione regionale con copertura non inferiore a quella precedentemente consentita dagli impianti eserciti per la rete analogica di maggior copertura, due reti con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione nazionale e, sulla base delle risorse disponibili, due reti con copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale. Il servizio viene svolto dalla Rai attraverso gli impianti di cui all'allegato 1, fermo restando il rispetto della normativa vigente e delle competenze di altri enti al riguardo;

b) per le reti terrestri di radiodiffusione sonora: ad assicurare un grado di copertura delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali. Il servizio di radiodiffusione sonora terrestre viene svolto dalla Rai attraverso gli impianti di cui all'allegato 1; a sviluppare, anche attraverso consorzi le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi standard trasmissivi che costituiscono l'evoluzione del DAB (DAB+), nel rispetto della regolamentazione adottata dall'Autorità, cooperando attivamente per lo sviluppo del mercato della radio digitale nell'osservanza del principio di neutralità tecnologica e competitiva;

c) per le altre piattaforme tecnologiche: a far sì che l'intera programmazione televisiva di servizio pubblico sia visibile su tutte le altre piattaforme tecnologiche; ad assicurarne a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma

tecnologica; al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai è tenuta ad adottare le più opportune politiche di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi; la Rai potrà consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti;

d) per la *programmazione dei generi predeterminati*: a trasmettere uno specifico numero di ore nette minimo nel trimestre, con possibilità di recupero nel successivo trimestre del medesimo semestre, di programmi televisivi e radiofonici che saranno rendicontate trimestralmente seguendo lo schema inserito nell'allegato 2 ; l'allegato deve contenere l'elenco dei programmi trasmessi dalle reti televisive generaliste, semigeneraliste e tematiche della RAI e l'indicazione, per ciascuna, del numero di ore nette trimestrali andate in onda, da determinarsi sulla base dell'elenco previsto dal presente comma e meglio specificato dall'art. 6 e dall'art. 7, tenendo conto delle specificità di ogni canale nella fascia oraria dalle 6:00 alle 24:00 e anche nelle fasce orarie di maggiore ascolto, su ciascuno dei propri canali televisivi e radiofonici, dedicate all'educazione (documentaristica, scienza, tecnica, economia, storia), all'informazione su fatti di rilevanza internazionale, nazionale e locale (articolata in notiziari e programmi di approfondimento informativo), alla formazione, allo sport (compresi gli sport di minore diffusione), alla promozione e divulgazione culturale, artistica, letteraria, musicale con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. In ambito televisivo nella fascia oraria 6:00-24:00, per quanto riguarda le reti generaliste la programmazione trimestrale per generi predeterminati, con possibilità di recupero nel successivo trimestre, non potrà essere inferiore al 70 per cento della programmazione; per Raitre per gli stessi generi non potrà essere inferiore all'80 per cento. Nella stessa fascia oraria le reti semigeneraliste e tematiche riserveranno almeno il 70 per cento della loro complessiva programmazione trimestrale, con recupero nel successivo trimestre del medesimo semestre, ai generi predeterminati.

La Rai assicura, comunque, un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta nelle diverse trasmissioni riferite ai generi di cui all'art. 6, comma 2 e art. 7, comma 2; a tal fine la Rai predispose i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di tale programmazione, sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai assicurerà inoltre la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui agli articoli 6 e 7, garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità.

Nel caso dei canali semigeneralisti e tematici, sarà assicurata la coerenza della programmazione di servizio pubblico con le caratteristiche editoriali proprie di ciascun canale. Eventuali nuovi canali dovranno garantire il medesimo numero di ore di trasmissioni di generi predeterminati di servizio pubblico già previste nell'allegato 2 per canali analoghi. Entro il 31 dicembre 2015 ciascun canale semigeneralista e tematico ha l'obbligo di trasmettere nella fascia oraria dalle 6:00 alle 24:00 non meno del 40 per cento di programmazione di generi predeterminati indicati all'articolo 6, comma 2 e non meno del 20 per cento entro il 31 dicembre 2014.

In nessun caso potranno essere considerati nell'elenco dei programmi predeterminati di servizio pubblico quelli di carattere meramente commerciale;

e) per la *riconoscibilità della programmazione*: a rendere riconoscibile per i telespettatori entro il 1 dicembre 2013, in modo agevole e immediato, la programmazione dei generi predeterminati inserendo la frase " Programma finanziato con il contributo del canone" o all'inizio o alla fine o nel corso di ciascuna trasmissione di genere predeterminato e a fornire tempestiva informazione all'utenza, anche a mezzo Internet e Televideo, circa orari e contenuti della programmazione dei generi predeterminati di servizio pubblico. Possono derogare a tale obbligo i telegiornali intesi come notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana e straordinaria, compresi quelli diffusi dal canale tematico all news;

f) per l'indipendenza dal mercato pubblicitario: a garantire dal punto di vista editoriale la piena indipendenza dal mercato pubblicitario ed a svolgere, in coerenza con la normativa in materia di comunicazione commerciale prevista Testo Unico, le attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché le altre attività correlate, di modo che esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico e concorrano alla equilibrata gestione aziendale;

g) per i programmi dedicati ai minori: a garantire la trasmissione, in orari appropriati, sulle reti generaliste e mediante appositi canali tematici di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva; entro 90 giorni dalla entrata in vigore del Contratto, i canali tematici dedicati alla programmazione per minori in età prescolare non potranno, in alcun caso, comprendere comunicazione commerciale audiovisiva sotto qualsiasi forma, tra i programmi o all'interno dei medesimi. Negli altri canali, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del Contratto, i programmi dedicati ai minori in età prescolare non potranno essere interrotti da comunicazioni commerciali all'interno e se programmati di seguito tra l'uno e l'altro. La Rai realizzerà contenuti rivolti ai ragazzi e agli adolescenti che promuovano la cultura, la lettura e la formazione informatica e l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie;

h) per l'accesso alla programmazione: a garantire, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, l'accesso alla programmazione in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; a garantire l'accesso ai sopracitati soggetti senza alcuna discriminazione tenendo conto della parità di trattamento;

i) per le associazioni dei consumatori e degli utenti: a costituire una struttura interna che curi i rapporti con le associazioni dei consumatori e utenti riconosciute dal Ministero al fine di garantire la parità di trattamento senza alcuna discriminazione che per qualsiasi motivo possa limitare il libero esercizio dei diritti da parte delle stesse associazioni nella partecipazione ai programmi;

l) per la promozione dell'immagine del Paese e della cultura italiana all'estero: a produrre, distribuire e a trasmettere programmi radiotelevisivi di servizio pubblico all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

m) per le minoranze linguistiche e istituzioni e culture locali: ad effettuare, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103; ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza; ad effettuare, con riferimento alle convenzioni di cui sopra, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di effettuare, sulla base di apposita convenzione, trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia; a valorizzare e promuovere nell'ambito delle proprie trasmissioni e nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, nonché con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, i Co.Re.Com., le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine, tra la concessionaria, le Regioni, i Co.Re.Com e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni;

- n) per i messaggi di utilità sociale:** a garantire la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
- o) per gli archivi:** ad assicurare la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi, in particolare mediante apposite offerte anche gratuite di servizi di media audiovisivi a richiesta accessibili tramite il web;
- p) per le sedi regionali e centri di produzione locali:** a garantire la valorizzazione dei centri di produzione decentrati, assicurando il pieno utilizzo della loro capacità produttiva, in particolare per la realizzazione e la diffusione dei programmi dei generi predeterminati di servizio pubblico, come definiti al Capo II e nell'allegato 2, attuando politiche gestionali dirette alla specializzazione per aree tematiche dei diversi centri;
- q) per le persone portatrici di handicap sensoriali:** a garantire l'adozione di idonee misure di tutela e ad assicurare l'effettivo accesso alla programmazione di servizio pubblico, nonché adeguata informazione circa le modalità adottate per consentire tale accesso;
- r) per la dignità della persona e non discriminazione:** a improntare tutta la programmazione, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto della dignità della persona e alla non discriminazione, offrendo una rappresentazione reale e non contaminata da pregiudizi e stereotipi dei ruoli di genere nelle differenti fasce di età;
- s) per la promozione dell'uguaglianza di genere:** a garantire uguale accesso e rappresentazione delle donne e degli uomini, evitando di trasmettere immagini e ruoli stereotipati delle donne e degli uomini e di usare espressioni che possano essere discriminatorie e che possano incitare alla violenza di genere;
- t) per la ricerca e innovazione:** a sostenere l'innovazione tecnologica in quanto fattore strategico del servizio pubblico e a provvedere alla graduale digitalizzazione dei propri sistemi produttivi per l'Area News, a sviluppare la trasmissione di prodotti televisivi in Alta Definizione, a garantire la visione del formato 16:9 e a sperimentare la produzione e la diffusione di contenuti radiotelevisivi e multiscreen mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive sia per il broadcast, come ad esempio il DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ai sensi dell'art. 3-*quinquies* della legge n. 44/12, il DMB, il DRM, l'Alta Definizione, 4K e 3D, sia per il broadband IP, destinate a tutte le diverse tipologie di device (connected tv, tablet, smartphone) e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre. La Rai provvederà all'applicazione dei risultati della ricerca ai sistemi produttivi e trasmissivi attraverso una strategia aziendale di innovazione tecnologica.

Articolo 3

Oggetto del Contratto nazionale di servizio

1. Il Contratto ha per oggetto l'attività che la Rai svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito nelle norme richiamate dal preambolo del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1 e, in particolare, l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalità, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio, nonché la ricerca, la sperimentazione e l'uso efficace di nuovi servizi multimediali e interattivi attraverso le tecnologie innovative.
2. La società concessionaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio pubblico concesso, di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria

partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

3. La Rai è tenuta a osservare, nell'esercizio della propria attività, i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel Codice etico aziendale e nelle normative di seguito richiamate:

- a) Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo;
- b) Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato "Codice media e sport", sottoscritto il 25 luglio 2007;
- c) Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto il 21 maggio 2009;
- d) Codice TV e minori di cui all'articolo 34 del Testo Unico.

Articolo 4

Qualità dell'offerta e valore pubblico

1. La programmazione di servizio pubblico promuove la fruizione di una offerta di qualità che sia percepita come tale dal pubblico. La qualità deve essere intesa innanzitutto come capacità progettuale e di rinnovamento dei contenuti, da sviluppare attraverso le seguenti direttrici dettagliate nel Contratto:

- a. Sperimentare nuovi formati e linguaggi. La Rai deve proporsi al pubblico, anche ai fini del confronto con gli altri operatori, come fucina di programmi originali, in grado di coinvolgere anche i pubblici più giovani, che sono quelli più inclini ad immedesimarsi nei modelli proposti dalla televisione.
- b. Promuovere le produzioni audiovisive per esportare l'immagine del Paese. Con specifico riferimento alla realizzazione di contenuti audiovisivi (film, fiction e documentari), la Rai si impegna a promuovere progetti di coproduzione internazionale che valorizzino il prodotto nazionale e ne agevolino la commercializzazione verso l'estero e, più in generale, promuovere progetti che abbiano, potenzialmente, maggiore attrattività per il pubblico internazionale sia per accrescere la qualità del brand di servizio pubblico, sia per rafforzare l'immagine e la ricchezza culturale e paesaggistica del nostro Paese anche al di fuori dei confini nazionali. In particolare, la Rai si impegna a promuovere la produzione documentaristica in sintonia con quanto avviene per gli altri servizi pubblici europei.
- c. Promuovere la conoscenza della Costituzione e dei meccanismi costituzionali e dello statuto dell'Unione Europea.
- d. Diffondere e promuovere la cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona in quanto tale.
- e. Superare gli stereotipi culturali. Per contribuire alla crescita sociale e culturale e al rafforzamento dei valori etici, Rai si impegna a fornire una rappresentazione più veritiera della società civile orientata al recupero di identità valoriali e rispettosa delle diverse sensibilità. Si impegna, inoltre, a superare gli stereotipi di genere, nella direzione di promuovere la parità e di salvaguardare l'immagine della donna.
- f. Rafforzare l'impegno sociale e culturale. La Rai si impegna a promuovere un'offerta volta a sviluppare, nella collettività nazionale, una compiuta identità sociale, investendo anche nella produzione di contenuti che favoriscano un miglior radicamento del senso civico e del rispetto della legalità. Si impegna inoltre a programmare generi e tematiche di ampio valore culturale anche nelle fasce di maggior ascolto, ospitare trasmissioni dedicate alla scienza, all'arte e alla storia, e promuovere un'azione effettiva di sostegno alla produzione europea e a quella indipendente, nel rispetto delle quote stabilite dalla legge e dai regolamenti, anche attraverso negoziazioni con i produttori indipendenti eque, trasparenti, non discriminatorie e facilmente verificabili dalle autorità competenti.

- g. Rafforzare la conoscenza del mondo del lavoro e delle nuove opportunità occupazionali. La Rai si impegna a promuovere la cultura d'impresa, il tema del rischio imprenditoriale, delle start up, delle nuove professioni e dei nuovi mestieri. Si impegna altresì a promuovere la conoscenza della lingua inglese.
- h. Raggiungere i diversi pubblici attraverso la varietà dei generi e l'approfondimento tematico. La Rai si impegna a comporre un'offerta variegata nella quale tutto il pubblico radiotelevisivo nel suo complesso possa riconoscersi, offrendo nel contempo un adeguato approfondimento per specifici target sulle reti tematiche. A tal fine, verrà mantenuto un alto livello di qualità sia sulle reti generaliste, semigeneraliste che su quelle tematiche, favorendo la percezione che i canali generalisti sono parte di una offerta più ampia, nella quale i canali specializzati offrono opportunità aggiuntive.
- i. Garantire la tutela dei minori. Per incrementare la fruizione dei programmi propriamente didattici e, contestualmente, valorizzare l'impegno formativo del servizio pubblico, la Rai si impegna a prevedere un'interazione tra i programmi dedicati ai minori, tanto sulle reti generaliste, quanto nei canali tematici, in modo da favorire la fruizione sia dei programmi a carattere ludico, sia di quelli più prettamente educativi. In tale ambito particolare attenzione deve essere rivolta anche all'interesse per le lingue straniere e alla multiculturalità. Nelle fasce di programmazione rivolte ai minori saranno scrupolosamente osservate tutte le norme poste a tutela del loro corretto sviluppo fisico, psichico e morale.
- j. Potenziare la fruizione della produzione radiotelevisiva per gli utenti con disabilità sensoriale. L'incremento della produzione fruibile dai disabili sarà progressivamente esteso a tutti i canali Rai, generalisti e specializzati, anche attraverso le nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali, segnalando sul sito della Rai quali sono i programmi quotidianamente accessibili e con quali modalità.
- k. Favorire la promozione dell'uguaglianza di genere al fine di garantire uguale accesso e rappresentazione delle donne e degli uomini, evitando di trasmettere immagini e ruoli stereotipati delle donne e degli uomini e di usare espressioni che possano essere discriminatorie e che possano incitare alla violenza di genere.
- l. Rafforzare il proprio marchio nel contesto nazionale attraverso una più evidente caratterizzazione qualitativa dell'offerta di servizio pubblico, favorendo, anche attraverso la predisposizione di un apposito piano strategico, la diffusione in orari di buon ascolto su tutte le reti generaliste, semigeneraliste e tematiche di tipologie di programmazione, generalmente non rientranti nell'offerta delle emittenti commerciali, compresi i documentari, il teatro e la musica classica, nonché connotando anche i generi di più largo consumo, quali fiction e intrattenimento, da carattere di qualità, innovatività e originalità.
- m. Promuovere e sostenere la cultura e la formazione informatica e l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. La Rai si impegna a comporre un'offerta di contenuti rivolti a ragazzi, adolescenti, adulti e anziani, con linguaggi mirati per ciascuna fascia d'età, per contribuire a colmare il divario culturale e sociale nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'educazione dell'uso consapevole di tali tecnologie.

Articolo 5

Qualità dell'informazione

1. La Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, e garantisce un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità,

nel rispetto della dignità della persona, contribuendo in tal modo a garantire la qualità dell'informazione della concessionaria.

2. La Rai è tenuta all'equo bilanciamento delle trasmissioni di approfondimento informativo su tutte le tre reti generaliste, assicurando che le stesse siano caratterizzate da canoni di pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché dai principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione e rispettose della identità valoriale e ideale del Paese e della sensibilità dei telespettatori, adeguate ai livelli di responsabilità e di verifica che competono al servizio pubblico radiotelevisivo.

3. L'approfondimento informativo non è presente sul canale tematico rivolto ai soli minori in età prescolare. I canali tematici per minori in età scolare includono programmi informativi specifici, anche con finalità di promozione della cittadinanza.

4. La Rai promuove la conoscenza della Costituzione e dei meccanismi costituzionali e dello statuto dell'Unione Europea.

5. La Rai diffonde e promuove la cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona in quanto tale.

6. La Rai favorisce, anche attraverso l'informazione giornalistica, lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.

7. La Rai è tenuta a improntare la propria programmazione di informazione e approfondimento generale ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto della dignità e della privacy delle persone e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale.

8. La Rai si impegna a favorire un processo complessivo di qualificazione della propria articolazione regionale, verificando le effettive opportunità di sviluppo di un'offerta ideata e prodotta dalle varie sedi regionali.

9. La Rai si impegna a definire misure finalizzate al potenziamento della collaborazione con gli altri operatori europei volta - tra l'altro - alla produzione di audiovisivi su temi e aspetti di interesse sovranazionale.

10. La Rai riserva un canale televisivo tematico al genere informazione e approfondimento generale di cui all'art. 6, comma 2, lett. a).

11. La Rai si impegna a potenziare la conoscenza delle vicende europee e internazionali, costituendo un orizzonte ampio e diversificato, aperto sul mondo, per rispondere a bisogni informativi nella logica della società globale.

12. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e su quelle dell'Unione Europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie, le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni. La Rai si impegna altresì a trasmettere, anche sui canali generalisti, l'informazione parlamentare, comunitaria e nazionale. La Rai assicura una rete radiofonica e spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilità e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque a eventi e avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione. La Rai potrà avvalersi anche della collaborazione di emittenti locali, nonché del supporto dei Co.Re.Com per l'attività della comunicazione.

13. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione dell'educazione finanziaria, economica ed energetica quale strumento di tutela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria, economica ed energetica fra il pubblico.

14. La Rai si impegna ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

CAPO II - OFFERTA

Articolo 6

L'offerta televisiva

1. La Rai articola l'offerta televisiva di servizio pubblico in canali generalisti, semigeneralisti e tematici.

2. In tale quadro, la Rai sviluppa ed articola la propria offerta con l'obiettivo di raggiungere la totalità della popolazione e dei diversi pubblici potenziali, integrando le diverse piattaforme distributive.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e), la programmazione di servizio pubblico comprende, in particolare, programmi dei generi che seguono, aventi le caratteristiche sotto specificate:

- a) Informazione e approfondimento generale;
- b) Programmi e rubriche di servizio;
- c) Programmi e rubriche di promozione culturale;
- d) Programmi per la valorizzazione della musica;
- e) Informazione e programmi sportivi;
- f) Programmi per minori;
- g) Informazione e programmi dedicati allo sviluppo delle competenze e delle culture digitali;
- h) Produzioni e co-produzioni audiovisive italiane ed europee.
 - a. *Informazione e approfondimento generale*: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese (quali la salute, la giustizia, la sicurezza), alla promozione della conoscenza della Costituzione e dei meccanismi costituzionali e dello statuto della UE, alla diffusione e promozione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona in quanto tale; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - b. *Programmi e rubriche di servizio*: trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettività in cui saranno valorizzate le opportunità europee; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita, alla normativa e alle opportunità comunitarie, alle iniziative delle associazioni della società civile; celebrazioni liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate alla preservazione e valorizzazione

- della coesione e dell'unità nazionale; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea;
- c. *Programmi e rubriche di promozione culturale*: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo (quali teatro, danza, lirica, musica in tutti i suoi generi e prosa); trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;
 - d. *Programmi per la valorizzazione della musica*: riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;
 - e. *Informazione e programmi sportivi*: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;
 - f. *Programmi per minori*: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai 3 anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa, trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico;
 - g. *Informazione e programmi dedicati allo sviluppo delle competenze e delle culture digitali*: programmi dedicati alla promozione di competenze d'uso in relazione alle nuove tecnologie digitali (uso dei motori di ricerca, della posta elettronica, firma digitale, e-government, e-health, e-banking, e-commerce, uso delle applicazioni degli smartphone, tablet, connected tv); programmi dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del profilo sui diversi social media, anche in relazione al tema della tutela della privacy e delle informazioni personali; programmi dedicati alla conoscenza delle opportunità offerte dalle tecnologie di rete e dalle culture partecipative; programmi dedicati a valorizzare comportamenti consapevoli e responsabili rispetto ai videogiochi (anche online);
 - h. *Produzioni e co-produzioni audiovisive italiane ed europee*: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.
3. La Rai, anche ai fini del confronto con gli altri operatori, si impegna a sperimentare nuovi formati e linguaggi televisivi con particolare attenzione alla valorizzazione, alla produzione e ideazione interna e all'originalità dei contenuti in grado di coinvolgere anche i pubblici più giovani, che sono quelli più inclini ad immedesimarsi nei modelli proposti dalla televisione.

Articolo 7

L'offerta radiofonica

1. La Rai si impegna a garantire un'ampia e variegata gamma di programmazione, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico il più ampio possibile, e a favorire lo sviluppo di specifiche iniziative finalizzate ad aggiornare costantemente l'offerta sulla base delle esigenze del pubblico, tenendo conto dei nuovi modelli di consumo.
2. La Rai è tenuta a destinare ai generi predeterminati di seguito indicati, non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre:
 - a) *Notiziari*

- b) *Informazione*
 - c) *Trasmissioni e servizi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali*
 - d) *Cultura*
 - e) *Società*
 - f) *Musica*
 - g) *Servizio*
 - h) *Pubblica utilità*
- a. *Notiziari*: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;
 - b. *Informazione*: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;
 - c. *Trasmissioni e servizi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali*: programmi dedicati alle nuove tecnologie digitali (uso dei motori di ricerca, della posta elettronica, firma digitale, e-government, e-health, e-banking, e-commerce, uso delle applicazioni degli smartphone, tablet, connected tv); programmi dedicati alla gestione del profilo sui diversi social media anche in relazione al tema della tutela della privacy e delle informazioni personali; programmi dedicati alla conoscenza delle opportunità offerte dalle tecnologie di rete e dalle culture partecipative; programmi dedicati a valorizzare comportamenti consapevoli e responsabili rispetto ai videogiochi (anche online);
 - d. *Cultura*: programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento: teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;
 - e. *Società*: programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese, rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo che le donne svolgono nella società;
 - f. *Musica*: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana e ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;
 - g. *Servizio*: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.) dedicate alla promozione della conoscenza della Costituzione Europea e dei meccanismi costituzionali e dello statuto dell'Unione, alla diffusione e promozione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona in quanto tale; programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea;
 - h. *Pubblica utilità*: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.
3. La programmazione indicata al comma precedente deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno e in tutte le fasce orarie, compresa quella di prime time.
4. La Rai si impegna ad effettuare annualmente iniziative di innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e su tutte le reti generaliste, assicurando una distribuzione uniforme di tali iniziative nell'arco di vigenza del presente Contratto. La sperimentazione riguarderà linguaggi e

formati radiofonici con particolare attenzione alla valorizzazione della produzione ed ideazione interna ed alla originalità dei contenuti.

5. Sui canali Radio, la Rai assicura un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta delle diverse trasmissioni dei generi di cui al comma 2; a tal fine la Rai predispone i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di tale programmazione sui diversi canali e fasce orarie. La Rai assicurerà inoltre la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al comma 2, garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità.

6. Sul canale Isoradio, che ai sensi della corrente normativa va mantenuto senza pubblicità, la Rai assicura la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilità e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione. La Rai si impegna ad incrementare la diffusione del canale previa assegnazione di idonee risorse frequenziali.

7. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato I dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo e dell'Unione Europea. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 8

L'offerta multiplatforma

1. La Rai, in aderenza alle migliori esperienze europee, si impegna a rendere fruibile agli utenti sulla propria piattaforma IP, tutta l'offerta in live streaming e a valorizzare porzioni rilevanti degli archivi on demand. La Rai, per favorire concretamente l'accesso di tutti i pubblici potenziali, potrà valorizzare, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, lettera c), la presenza della propria programmazione sulle più diffuse piattaforme di tv connesse, tablet e smartphone.

2. La Rai si impegna ad accrescere progressivamente l'offerta di contenuti e format appositamente pensati e prodotti per le piattaforme a protocollo Ip, offrendo crescenti capacità di partecipazione interattiva al pubblico dei media digitali, nel rispetto della qualità dell'informazione e del pluralismo. La Rai si impegna a sperimentare, nel rispetto dei diritti dei terzi, la possibilità per gli utenti di scaricare, modificare e ridistribuire sulle piattaforme di videosharing proprie e/o di altri operatori, una adeguata selezione di contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito della propria offerta televisiva e radiofonica.

3. Indipendentemente dalle rilevazioni di qualità, la Rai è impegnata ad attivare le piattaforme tecnologiche che consentano un "filo diretto" con gli utenti in regola con il pagamento del canone, così come indicato nel successivo articolo 18, comma 8, per consentire segnalazioni ed eventuali reclami e rendere concreto il desiderio del pubblico di partecipare e contribuire al miglioramento dell'offerta.

4. La Rai si impegna a favorire la sperimentazione delle piattaforme di social television, sia per trarre elementi di valutazione rispetto alla qualità dell'offerta percepita dai telespettatori, sia per favorire la partecipazione attiva e l'esercizio del diritto di suggerimento e critica rispetto ai diversi

segmenti di programmazione, con particolare riguardo alle trasmissioni di approfondimento politico.

Articolo 9

La programmazione televisiva per i minori

1. La Rai si impegna ad improntare tutta la programmazione, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme comunitarie e nazionali a tutela dei minori e a rafforzare il ruolo del Centro di Produzione Rai di Torino quale distretto produttivo specializzato.
2. La Rai si impegna a rafforzare l'offerta per i minori e la sua diffusione attraverso una focalizzazione della stessa in almeno due canali tematici ad essa dedicati. L'offerta sarà differenziata in funzione del pubblico di riferimento e distinta, a tal fine, almeno tra i minori in età prescolare e quelli in età scolare.
3. La Rai si impegna a promuovere l'offerta dei canali tematici dedicati ai minori nelle proprie piattaforme multimediali, reti radiofoniche, canali televisivi semigeneralisti e tematici e nei principali contenitori dei canali generalisti collocati nei palinsesti quotidiani dell'offerta generalista tra le ore 7,00 e le ore 23,00.
4. La Rai si impegna affinché la programmazione dedicata ai minori risponda ai seguenti criteri:
 - a) sia di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
 - b) proponga valori positivi umani e civili e assicuri il rispetto della dignità della persona;
 - c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati;
 - d) proponga alle nuove generazioni strumenti dedicati ed accessibili per accrescere la loro conoscenza e il senso di appartenenza all'Unione Europea; la conoscenza della Costituzione e dei meccanismi costituzionali e dello statuto della Unione Europea, della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona in quanto tale;
 - e) accresca le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;
 - f) favorisca la partecipazione dei minori dando spazio ai loro problemi e alle loro esigenze, valorizzando le iniziative a loro rivolte sul territorio nonché le opportunità offerte dai programmi europei rivolti ai giovani.
5. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera g), i programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi. Nelle fasce orarie 7,00-9,00 e 16,00-19,00 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di cui al comma 9.
6. Fermi restando i divieti di cui al Testo Unico, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le 23,00, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.
7. Rai si impegna affinché i messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale rivolta ai minori siano preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dal programma (anche dai bambini che non sanno ancora leggere), e da minori disabili. Nella stessa fascia oraria, all'interno degli stessi programmi e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive ai programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna ad evitare la pubblicità in favore di bevande superalcoliche e

alcoliche e di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, così come definiti dalle leggi vigenti.

8. La Rai è tenuta a dedicare appositi spazi e a realizzare programmi volti ad informare i minori e i genitori sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche sperimentando accorgimenti tecnici di protezione.

9. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica della propria programmazione, evidenzia, con riferimento a film, fiction e intrattenimento, quelli adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

Articolo 10

Rappresentazione non discriminatoria

1. La Rai si impegna a improntare tutta la programmazione, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto della dignità della persona e alla non discriminazione.

2. La Rai si impegna a offrire una rappresentazione reale e non stereotipata dei ruoli di genere nelle differenti fasce di età, sia evidenziando la presenza delle donne nella vita politica, sociale, culturale ed economica del Paese, includendovi il percorso delle donne disabili, migranti, anziane e detenute, sia evitando la trasmissione di programmi che, rappresentando uomini e donne in ruoli tradizionali o in maniera discriminatoria, possano in qualsiasi modo consolidare pregiudizi, rinforzare l'esclusione sociale delle donne e delle bambine o rafforzare l'idea di superiorità dell'uno o dell'altro sesso.

3. La Rai si impegna a promuovere l'attuazione dei principi enunciati nella convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e nella convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione della lotta domestica nei confronti delle donne recepita con legge del 27 giugno 2013, n.77.

4. La Rai si impegna a contrastare la rappresentazione della donna quale oggetto sessuale e, adottando gli strumenti propri dell'analisi di genere, a veicolare, all'interno della propria programmazione, immagini e contenuti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della discriminazione e della violenza di genere, in particolare informando sulle conseguenze che determina sulla vita e sulla salute delle donne che la subiscono e dei bambini che vi assistono, e sulle forme di tutela esistenti.

5. La Rai si impegna altresì a diffondere anche all'estero una programmazione priva di format, linguaggi e contenuti discriminatori e che rappresenti in modo realistico ed egualitario il ruolo di uomini e donne nella società.

Articolo 11

L'offerta dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale

1. La Rai, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi enunciati nella convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum Europeo delle persone disabili di Madrid, e della carta di servizi per il superamento delle barriere comunicative del Consiglio nazionale degli utenti, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e per il superamento dell'handicap eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di informazione, nelle fiction e nelle produzioni Rai.

2. Nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai è tenuta a:

- a) sottotitolare almeno due edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3;
- b) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3;
- c) sottotitolare almeno una edizione giornaliera di un notiziario di contenuto sportivo sulle reti generaliste e di un notiziario sul canale Rai News;
- d) sperimentare la sottotitolazione o la traduzione in LIS del TGR regionale.

3. La Rai garantisce l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva sul digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audio descritte e un palinsesto web per le persone non vedenti (già tele software). Per i non udenti, un palinsesto web sottotitoli nel portale e la traduzione nella lingua italiana dei segni (LIS) delle edizioni dei telegiornali di cui al precedente comma. La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché le persone con disabilità sensoriali possano usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e palinsesto web per le persone non vedenti (già tele software) e non siano esclusi dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione.

4. La Rai si impegna a:

- a) produrre un volume della programmazione sottotitolata pari almeno al 70 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6,00 e le ore 24,00, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.);
- b) promuovere la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità;
- c) incrementare progressivamente l'offerta di programmazione audiodescritta, garantendo che la stessa, così come l'offerta di un palinsesto web per le persone non vedenti (già tele software), possa essere effettivamente ricevuta su tutto il territorio nazionale;
- d) riferire periodicamente al Ministero, all'Autorità, alla Commissione Parlamentare e alla Sede di confronto sulla programmazione sociale, in merito all'attività svolta;
- e) operare gradualmente, entro il termine di scadenza del presente Contratto per sottotitolare le produzioni e co-produzioni previste dall'art.6, comma 2, lettera h).

5. La Rai è tenuta a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte di cui ai commi 2 e 3 e a fornirne adeguata informativa con cadenza semestrale al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare. Tale sistema, in particolare, dovrà essere realizzato in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità ed i relativi risultati dovranno essere comunicati alla Sede Permanente di cui all'articolo 20 anche al fine di favorire l'adozione di interventi finalizzati ad una maggiore fruizione della programmazione da parte delle persone con disabilità.

6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché del costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettività. La Rai si impegna, altresì, alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, collaborando con le istituzioni preposte per la realizzazione e diffusione, sulle diverse piattaforme di trasmissione, di specifici programmi.

7. Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico della Commissione Parlamentare, la Rai assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato, sulla base del regolamento approvato dalla Commissione Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.

8. La Rai presenta annualmente al Ministero, all'Autorità ed alla Commissione Parlamentare di vigilanza una relazione sulla programmazione destinata alle persone con disabilità.

Articolo 12
L'offerta per l'estero

1. La Rai si impegna ad adeguare la propria offerta destinata all'estero alle mutate condizioni dello scenario complessivo di riferimento; la Rai, in particolare, si impegna a rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonché a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, l'ambiente, il paesaggio e l'arte, anche di carattere regionale, a un più vasto pubblico internazionale.
2. La Rai contribuisce a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero con il Paese e con la cultura di origine, fornendo una offerta che - oltre ad una informazione costante sullo sviluppo economico del Paese, sull'evoluzione della società italiana e della sua cultura connotata da caratteri di qualità e innovazione attraverso la promozione del Made in Italy nel mondo - preveda una particolare attenzione alla comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La Rai si impegna ad ottimizzare la propria presenza sul territorio internazionale anche attraverso forme di collaborazione con altri operatori istituzionali in un'ottica di Sistema Italia.
3. Nella direzione di massimizzare la veicolazione della propria offerta all'estero, la Rai si impegna a sperimentare e promuovere nuovi formati e nuovi linguaggi espressivi attrattivi per il pubblico internazionale, anche attraverso un maggiore ricorso alla produzione in inglese.
4. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Rai definisce una adeguata programmazione nell'ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, sia di altre specifiche convenzioni aggiuntive.

Articolo 13
Programmi dell'Accesso

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.
2. Le trasmissioni di cui al comma 1, definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun mezzo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, Televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, costituita nell'ambito della Commissione Parlamentare.
3. I programmi dell'Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di spot su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli spot viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.
4. La decisione sulle domande di accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso.

Articolo 14
Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche

multimediali, assicurando la massima qualità del doppiaggio, adottando le necessarie modalità operative.

2. La Rai considera interlocutori privilegiati i produttori indipendenti italiani ed europei.

3. La Rai si impegna a realizzare i prodotti audiovisivi di nazionalità italiana entro i confini nazionali, a meno che esigenze di realizzazione e di sceneggiatura non impongano scelte diverse.

4. La Rai si impegna a promuovere progetti di co-produzione internazionale che valorizzino il prodotto nazionale e ne agevolino la commercializzazione verso l'estero, e di produzione documentaristica atta a rafforzare l'immagine, la ricchezza naturale e paesaggistica del Paese.

5. La Rai è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per le opere europee realizzate da produttori indipendenti; con riferimento a tale quota, inoltre la Rai è tenuta a destinare, oltre alle percentuali di programmazione e di investimento stabilite dal decreto interministeriale adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico o dal Ministro per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013, che in base all'articolo 44, comma 3, quinto periodo, del Testo Unico dovrà essere dedicata ad opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, una percentuale non inferiore al 5 per cento alle opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia e una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti.

6. Ai fini del presente articolo si intendono:

a) per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;

b) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.

7. La Rai, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva sulla programmazione dei canali generalisti, nonché su quella dei canali semigeneralisti e tematici il cui posizionamento editoriale prevede la presenza di tali opere, una quota minima complessiva del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi 5 anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

8. La Rai assicura una significativa programmazione delle opere di espressione originale italiana degli ultimi 5 anni, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di prime time. Per opere di espressione originale italiana si intendono le opere di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 6, del decreto legislativo del 2 gennaio 2004, n. 28, ovunque prodotte, la cui versione originale sia prevalentemente in lingua italiana o dialetti italiani e di quanto stabilito all'articolo 1 del decreto interministeriale citato al comma 5 del presente articolo.

9. La concessionaria riserva inoltre ai prodotti audiovisivi (opere cinematografiche, prodotti di fiction, cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione dell'audiovisivo, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo) italiani ed europei una quota prevalente di trasmissione in uno dei canali semigeneralisti appositamente dedicato al genere, che privilegerà la relativa trasmissione anche nelle fasce di maggiore ascolto ivi compresa la cosiddetta prima serata, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti "multiplatforma".

10. La Rai attua un sistema interno di monitoraggio per la verifica del rispetto delle quote di emissione e di investimento e rende noto, per ciascun anno di vigenza del presente Contratto al Ministero e all'Autorità, i dati di bilancio relativi agli investimenti in prodotti audiovisivi italiani ed europei, suddivisi e distinti per ciascuno dei generi individuati al comma 2 dell'articolo 6. La Rai è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento reso con delibera 186/13/CONS del 28 febbraio 2013.

11. Un Comitato consultivo paritetico Ministero/Rai composto da un massimo di 10 membri, che sarà convocato dal Ministero entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Contratto,

verificherà su base annua l'equilibrato rapporto degli investimenti totali tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento a un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni dell'articolo 44 del Testo Unico, nonché ai cartoni animati.

12. Al fine di realizzare le *best practices* a livello europeo sulla trasparenza tra editori e produttori indipendenti relativa alle esigenze di prodotto dei generi predeterminati di cui all'articolo 6, comma 2, da programmare sulle diverse reti generaliste, semigeneraliste e tematiche, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente Contratto:

a) la Rai divulgherà mediante pubblicazione su proprio sito Internet, annualmente, informazioni relative ai generi di suo interesse, per l'anno a venire, in modo da permettere ai produttori di pianificare ed indirizzare al meglio la loro attività e di presentare alla Rai progetti conformi alla programmata linea editoriale, nonché di consentire alla concessionaria di adempiere più agevolmente e compiutamente all'obbligo di promuovere un'offerta di qualità;

b) la Rai renderà note mediante pubblicazione sul suo sito Internet:

- le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se essa è interessata (o non è interessata) ai progetti presentati;
- le modalità di redazione dei budget di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione, alla fase di monitoraggio, nonché alla formalizzazione degli accordi contrattuali intervenuti;
- le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;
- le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n.192.

Articolo 15 **Audiovideoteche**

1. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, sarà reso, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 18, comma 3, disponibile al pubblico, entro il triennio, *on demand* su piattaforma IP attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. Anche in considerazione degli obiettivi più generali dell'Agenda digitale italiana, la Rai promuove la valorizzazione dei propri repertori audiovisivi, nonché di quelli degli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi, per finalità formative e didattiche e per consentire un più autonomo recupero e riutilizzo creativo dei patrimoni da parte di soggetti e istituzioni interessati, all'interno di progetti che non abbiano specifico scopo di lucro.

3. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito Internet, per pubblicizzare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione.

CAPO III – PIATTAFORME TECNOLOGICHE, QUALITÀ DEL SERVIZIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Articolo 16 **Qualità tecnica**

1. La qualità audiovisiva è un tratto distintivo e irrinunciabile che la Rai deve perseguire nella diffusione della propria offerta. La programmazione Rai è diffusa attraverso le reti di radiodiffusione terrestre e via satellite con una elevata qualità di immagine e suono. La Rai può partecipare a tavoli istituiti dai Co.Re.Com. per approfondire le tematiche locali. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1. Laddove emerga un interesse allo sviluppo o al miglioramento delle reti di radiodiffusione, oltre gli impegni di copertura di cui agli articoli precedenti, la Rai potrà stipulare convenzioni o contratti con gli Enti Locali, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana e alla tutela del paesaggio.

2. La qualità tecnica del servizio di radiodiffusione è uno degli obiettivi strategici che devono essere perseguiti da Rai che definisce indici e standard tecnici, anche in collaborazione con le competenti istituzioni, gli operatori di rete e l'industria; la Rai monitora costantemente la qualità tecnica del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza per raccogliere segnalazioni di problematiche di qualità tecnica; collabora con istituti di ricerca; assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi.

3. Per ogni realizzazione o modifica di impianti realizzati nell'ambito delle frequenze assegnate in ciascun territorio, la Rai presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o modificare, contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento, rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla data di comunicazione dell'attivazione dell'impianto da parte della concessionaria. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che siano avvenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione si riterrà definitiva.

4. Il Ministero verificherà eventuali situazioni interferenziali lamentate dalla Rai, adoperandosi nell'attuare le prescrizioni tecniche stabilite dall'Agcom a tutela del servizio pubblico, individuando le risorse frequenziali necessarie per risolvere situazioni interferenziali e migliorare la qualità del servizio.

5. La Rai può utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui al seguente art. 17.

6. La Rai assicura un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, per quanto riguarda il servizio digitale terrestre corrispondente ad una "location probability" pari al 90 per cento (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico radiofonico terrestre non inferiore al grado 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni – Radiocomunicazioni).

Articolo 17 **Impiego dei collegamenti mobili**

1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi, la concessionaria indicherà al Ministero per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato.
2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate e la distanza delle tratte realizzate.
3. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.
4. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.
5. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

CAPO IV - FINANZIAMENTO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 18

Gestione economico-finanziaria e trasparenza nella comunicazione esterna

1. Il finanziamento delle attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.
2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a saturare, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione e persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.
3. La Rai può svolgere, nell'ambito del proprio mercato di riferimento, comprendente l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale e le connesse attività strumentali e accessorie, attività commerciali inclusa l'offerta a pagamento in regime di concorrenza, assicurando che le stesse attività siano sviluppate direttamente o attraverso società controllate e comunque con modalità organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche, tenuto conto dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2009/C 257/01 del 27 ottobre 2009, capo 6.8.
4. Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai pubblica sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla società di revisione, in cui indicare anche il costo dei generi predeterminati di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, e di quelli non predeterminati. A tal fine la Rai, nella presentazione dei palinsesti, è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell'ambito dell'attività di servizio pubblico con un colore diverso, distinguendo i generi predeterminati dai generi non predeterminati.

5. Il costo della programmazione dei generi predeterminati è allocata, nei conti annuali separati, nell'Aggregato A. La programmazione di servizio pubblico relativa ai generi diversi da quelli di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, è inclusa, ai fini della predisposizione dei conti annuali separati redatti secondo lo schema approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 186/2005 CONS e successive modifiche e integrazioni, nell'Aggregato B ove sono inseriti i costi relativi all'attività di programmazione non specificatamente prevista dal Contratto di Servizio, ovvero i generi non predeterminati, ma comunque riconducibile alla missione della concessionaria pubblica. In ogni caso il canone contribuisce esclusivamente alla programmazione di servizio pubblico in un'ottica di equilibrio economico.
6. La Rai è tenuta altresì a pubblicare sul proprio sito web i dati riferiti agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi di cui all'articolo 14.
7. La Rai pubblica sul proprio sito web, nel rispetto dei limiti previsti in materia di trasparenza dalla normativa applicabile alla concessionaria del servizio pubblico, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bilancio semestrale e di esercizio, i dati aggregati relativi alla classificazione del personale dipendente per tipologie contrattuali e fasce retributive, indicando i numeri e i costi di ogni rispettiva fascia dirigenziale, comprensivi anche dei valori medi relativi alle fasce non dirigenziali. La Rai comunicherà anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico la presenza del citato sito web.
8. La Rai si impegna, inoltre, a rendere pubblici in termini comprensibili ai cittadini i valori di allocazione delle risorse pubbliche per le principali aree di attività. La Rai si impegna inoltre a predisporre un apposito piano di comunicazione per stabilire un "filo-diretto" con gli utenti che preveda l'utilizzo delle diverse piattaforme a disposizione della concessionaria per un potenziamento delle possibilità di interlocuzione diretta con la Rai dei cittadini che hanno versato il canone.
9. La Rai si impegna a redigere e pubblicare entro il 2015 il Bilancio Sociale.

Articolo 19

Canone per la detenzione di un apparecchio televisivo

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone, istituito dall'articolo 1 R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n.880, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro dello Sviluppo Economico può provvedere a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.
2. Per la gestione e lo sviluppo del canone, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva dello stesso anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, la Rai metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate - S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze in data 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, e nell'atto aggiuntivo approvato con decreto del Ministero delle finanze in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le quote dei canoni spettanti alla concessionaria, corrispondenti al costo di fornitura del servizio pubblico risultante dalla contabilità separata, saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla

concessionaria entro la fine del trimestre. L'Autorità procede alla verifica dell'adempimento dei compiti secondo quanto disposto dalla norma di cui all'articolo 48 del Testo Unico.

4. Il Ministero dello Sviluppo Economico trasmette annualmente i conti annuali separati certificati dalla società di revisione di cui all'art. 47 del Testo Unico al Ministero dell'Economia e delle Finanze per i conseguenti adempimenti di competenza.

5. Il Ministero si impegna a individuare anche con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, le più efficaci metodologie di contrasto all'evasione del canone, proponendo le opportune iniziative, adottando le necessarie misure amministrative e fornendo informazioni alla Rai su quanto effettuato e sulle modalità per il recupero degli importi evasi. Il Ministero verificherà la possibilità di costituire un gruppo di lavoro focalizzato al recupero dell'evasione del canone, nel cui ambito saranno presenti anche la Rai e i rappresentanti delle amministrazioni competenti. La Rai si impegna a collaborare con le Autorità competenti nel contrasto all'evasione del canone, segnalando nelle sedi opportune dati ed elementi utili all'esclusivo fine di consentire l'effettuazione di controlli e degli accertamenti di cui all'articolo 24 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge del 4 giugno 1938, n. 880.

Il Ministero e la Rai, con cadenza semestrale, riferiscono alla Commissione Parlamentare i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone.

CAPO V - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 20

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che - con carattere consultivo - esprime pareri e avanza proposte in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 11 del presente Contratto.

2. La Sede è composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 11, e 6 nominati dalla Rai. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza, almeno annuale, le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 11 ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente inviato, e se del caso direttamente illustrato, dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare, all'Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolti sui temi trattati. La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell'accessibilità e dell'usabilità, invitando a farne parte esperti nominati dalla Rai tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l'audizione di singoli dirigenti e funzionari della Rai, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della Sede di cui al successivo comma 3.

3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con

cadenza annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 11, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che verrà inviato al Ministero, alla Rai, alla Commissione Parlamentare, all'Autorità, nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolti sui temi trattati.

4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.

Articolo 21

Comunicazioni, vigilanza, controllo e sanzioni

1. Il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione Parlamentare degli atti eventualmente adottati in relazione all'attività svolta e ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.

2. La Rai è obbligata a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun trimestre, la lista dei programmi per i generi predeterminati di cui all'art. 6, comma 2, con l'indicazione relativa al numero di ore di programmazione, al netto dei tempi di trasmissione di pubblicità, telepromozioni e televendite, spot promozionali di rete, spot per campagne sociali, annunci, sigle, intervalli, segnali orari, interruzioni e sospensioni delle trasmissioni, riportate nel Contratto come "ore nette" di cui all'allegato 2 e ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera d), con l'indicazione della collocazione oraria, dei tempi e della percentuale di occupazione video di ogni singolo genere predeterminato. Per quanto riguarda i generi previsti dall'art.7, comma 2, sarà data indicazione del numero di ore di programmazione nette. L'allegato 2 sarà pubblicato sul sito web Rai e Televideo alla voce "Programmi finanziati con il contributo del canone".

3. La Rai è obbligata a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun trimestre una relazione contenente una dettagliata informativa:

- a) sull'offerta di qualità secondo gli specifici punti di cui all'articolo 4;
- b) sul volume dell'offerta dei generi non predeterminati e dei programmi di cui all'articolo 6, comma 3;
- c) sui risultati di ascolto dei canali dedicati ai minori, le ore di programmazione dedicate ai minori all'interno della propria offerta e la descrizione quali-quantitativa delle azioni implementate per la promozione dei canali nell'offerta generalista;
- d) sul numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti di cui all'articolo 8;
- e) sulla valutazione della qualità dell'offerta di cui all'articolo 4, che dovrà essere diffusa al pubblico attraverso pubblicazioni sul proprio portale web e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza. Per la determinazione di tale valutazione la Rai svilupperà un sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta e della *corporate reputation* secondo i principi che saranno determinati, coinvolgendo la Rai, dal Ministero che potrà avvalersi per questo specifico tema dell'ausilio di personalità di indiscussa professionalità. Il costo annuale totale dell'analisi dovrà comunque non essere superiore a quello sostenuto dalla società concessionaria per l'anno 2013. Il sistema di analisi, inoltre, dovrà tener conto in particolare dei minori, quale specifica tipologia di utenza nell'ambito della rappresentazione di un adeguato disegno campionario dell'intera popolazione italiana, nonché della programmazione televisiva dedicata. L'assegnazione delle attività operative per la realizzazione del sistema di cui al presente articolo è decisa dalla concessionaria in piena autonomia secondo criteri di apertura e trasparenza. La Rai, inoltre, consulterà periodicamente le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti;

- f) sul monitoraggio effettuato su fenomeni di pubblicità indiretta;
 - g) sul rispetto delle pari opportunità, nonché sulla corretta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla rappresentazione della figura femminile per verificare che ne sia promossa un'immagine reale e non stereotipata. Tale report sarà frutto di un apposito monitoraggio effettuato dalla concessionaria;
 - h) sugli esiti del monitoraggio sulla presenza e per il contrasto delle forme di pubblicità occulta all'interno della programmazione televisiva e radiofonica e delle iniziative aziendali assunte.
4. La Rai attua un sistema interno di monitoraggio per la verifica del rispetto delle quote di emissione e di investimento di cui all'articolo 14 e rende noto, per ciascun anno di vigenza del presente Contratto al Ministero e all'Autorità, i dati di bilancio relativi agli investimenti in prodotti audiovisivi italiani ed europei, suddivisi e distinti per ciascuno dei generi individuati al comma 5 dell'articolo 14.
5. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Autorità ed alla Commissione Parlamentare una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:
- a) alla densità di iscritti a ruolo per le famiglie soggette al pagamento del canone di abbonamento, articolata per area geografica regionale, provinciale e comunale e riferita agli abbonamenti alla televisione per uso privato, a indicazioni statistiche analoghe, laddove disponibili, per gli abbonamenti speciali, nonché ai ricavi da canone di abbonamento;
 - b) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);
 - c) ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
 - d) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.
6. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:
- a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);
 - b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata;
 - c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.
7. La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.
8. La Rai è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti e alle proprie sedi e a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
9. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall'Autorità nei confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonché negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9, del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.
10. La Rai si obbliga a trasmettere nei 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di calendario solare all'Autorità e al Ministero le rilevazioni dei messaggi pubblicitari trasmessi, per ciascun palinsesto delle reti generaliste, semigeneraliste e tematiche, con l'indicazione dei rispettivi orari di trasmissione.
11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Rai presenta all'Autorità e al Ministero, per eventuali nuovi canali che dovessero essere avviati entro i dodici mesi successivi, una relazione corredata dal

relativo piano di sviluppo economico-finanziario che dimostri la sostenibilità e l'equilibrio economico con gli obiettivi e gli specifici obblighi inerenti all'attività di pubblico servizio, come definiti dal presente Contratto.

12. La Rai fornisce la più ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti rcsi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

13. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

CAPO VI - NORME FINALI

Articolo 22

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

Articolo 23

Consultazione pubblica

In previsione della data di scadenza della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fissata al 6 maggio 2016, sull'esempio di altri broadcaster pubblici europei la Rai effettua delle indagini demoscopiche focalizzate su tematiche editoriali legate alla nuova concessione, informando il Ministero su finalità, metodologie e risultati e coopera con il Ministero nello svolgimento della consultazione pubblica.

Articolo 24

Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2015. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Entro il 1 luglio 2015 le parti provvederanno ad avviare le trattative per il rinnovo del Contratto di servizio che potrà avere vigenza fino alla scadenza della concessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico.

3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

5. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.